



# COMUNE di PORTO AZZURRO

## Provincia di Livorno

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione n. 8 del 26/02/2025**

Adunanza STRAORDINARIA – Seconda convocazione – Seduta Pubblica.

#### **OGGETTO: IMU - DETERMINAZIONI ALIQUOTE 2025 - CONFERMA 2024**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **21:30** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

<b>MAURIZIO PAPI</b>	Presente
<b>MARCELLO TOVOLI</b>	Presente
<b>ALESSIO AGARINI</b>	Presente
<b>MARCO ELVIO MATAcera</b>	Presente
<b>LUCA CINGANELLI</b>	Presente
<b>GIOVANNI CIGNONI</b>	Presente
<b>DANIELA GALLETTI</b>	Presente
<b>GISELLA GUElFI</b>	Assente
<b>GUERRINO ROCCO</b>	Presente
<b>ENRICO TONIETTI</b>	Presente
<b>ANDREA SOLFORETTI</b>	Assente
<b>DANIELE ALESSANDRO PINOTTI</b>	Presente
<b>MICHELA SIMONI</b>	Presente

**PRESENTI N. 11**

**ASSENTI N. 2**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 10 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato.

Il consigliere Tonietti prende la parola per segnalare che, nonostante il bilancio sia ormai risanato e il comune si trovi in una condizione di buona disponibilità finanziaria, l'amministrazione propone di

confermare le aliquote IMU nella misura massima consentita dalla legge. A tale proposito, il Sindaco dichiara l'intenzione di proseguire in questo senso.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina dell'IMU e testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PRESO ATTO che il comma 740 dell'art. 1 della L. 160/2019, dispone che il possesso dell'abitazione principale e assimilata, così come definito alle lettere b) e c) del comma 741 non costituisce presupposto dell'imposta, ad eccezione del possesso delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevedono che il Comune possa deliberare la misura delle aliquote applicabili alle varie categorie di immobili tra un massimo ed un minimo individuati dalla legge, qui di seguito testualmente riportati:

- «748. *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*
749. *Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*
750. *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*
751. *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*
752. *L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
753. *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.*
755. *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.*
756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.*
757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4 in data 30/01/1999 e successive modifiche e integrazioni;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l’ articolo 1, comma 756 della legge 160/2019, che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi dell’ articolo 1, comma 757, della legge 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, aveva precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che sarebbero state individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 sarebbe decorsa solo dall’anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all’adozione del decreto stesso;

CONSIDERATO che con decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze era stato approvato l’allegato A che individuava le condizioni in base a cui i comuni avrebbero potuto diversificare le varie fattispecie;

CONSIDERATO inoltre che con decreto 6 settembre 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato modificato il predetto allegato A integrando le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023 e che quindi, a decorrere dall'anno 2025, è operativo il meccanismo di determinazione delle aliquote di imposta IMU di cui al menzionato articolo 1, comma 756 della legge 160/2019;

ATTESO che, ai sensi dell' articolo 1 comma 767, della sopra richiamata legge 160/2019, la delibera delle aliquote ha efficacia per l'anno di riferimento purché sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 nell' apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla Legge n 170/2023.

RILEVATO pertanto che, per l'anno 2025, si rende necessario procedere alla approvazione del predetto prospetto delle aliquote IMU, elaborato esclusivamente dall'applicativo informatico "Aliquote IMU" disponibile nel "Portale del federalismo fiscale" per l'anno 2025 e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

RICHIAMATA la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) art. 1 comma 48 con il quale viene disposta, l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, nella misura del 50,00%;

VISTO che il comma 747 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
- b Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- c Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 concesse in comodato d'uso a parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come propria abitazione principale alle seguenti condizioni:
  - Il contratto di comodato deve essere **registrato**;
  - Il soggetto passivo (comodante) non **deve possedere altri immobili (inteso come immobile ad uso abitativo) in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza, situata nello stesso comune e non classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9**;
  - Il soggetto passivo (comodante) deve **risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**;
  - **Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.**
  - Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato d'uso a parente in linea retta entro il primo grado (figli/genitori)** che le utilizzano come propria abitazione principale.alle seguenti condizioni:

- Il contratto di comodato deve essere **registrato**;
- Il soggetto passivo (comodante) non **deve possedere altri immobili (inteso come immobile ad uso abitativo) in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza, situata nello stesso comune e non classificata nella categorie A/1, A/8 e A/9**;
- Il soggetto passivo (comodante) deve **risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**;
- **Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.**

VISTO il comma 758 lettera d) che stabilisce l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, che ha stabilito il differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

DATO ATTO che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15 bis del citato art. 13 del D.L. N. 201/2011;

VISTA la delibera consiliare n. 56 del 29/09/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 82 del 28/12/2023 con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'annualità 2024;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTI i pareri di competenza del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in allegato al presente atto;

VISTO il D.Lgs. n 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTA la legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 contrari ( Tonietti, Pinotti, Simoni)

## **DELIBERA**

**1. DI DARE ATTO** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**2. DI DARE ATTO** altresì che ai sensi del comma 740 dell'art. 1 della L. 160/2019, **il possesso dell'abitazione principale e assimilata, così come definito alle lettere b) e c) del comma 741 non costituisce presupposto dell'imposta**, ad eccezione del possesso delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che dall'imposta detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**3. DI APPROVARE**, per i motivi in premessa indicati, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2025, come indicate nel prospetto (ALLEGATO A), da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

**4. DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del richiamato prospetto (ALLEGATO A) entro il 28 ottobre 2025 mediante trasmissione dello stesso, nel termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**5. DI DARE ATTO**, altresì che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025;

**E con separata successiva votazione che ha dato il seguente risultato:**

**Presenti e votanti n. 11, voti favorevoli n. 8 e n. 3 astenuti ( Tonietti, Pinotti, Simoni) , delibera DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

**Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Geom. ALESSIO AGARINI**

**Dr. LORENZO ZOPPI**

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



**Comune di Porto Azzurro**  
Provincia di Livorno

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 351/2025

Oggetto: IMU - DETERMINAZIONI ALIQUOTE 2025 - CONFERMA 2024

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 26/02/2025

Sottoscritto dal Responsabile  
Area Economico Finanziaria  
(MAURIZIO PAPI)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**Comune di Porto Azzurro**  
Provincia di Livorno

Proposta N. 2025 / 351  
RAGIONERIA

OGGETTO: IMU - DETERMINAZIONI ALIQUOTE 2025 - CONFERMA 2024

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 26/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MAURIZIO PAPI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## **Comune di Porto Azzurro**

Provincia di Livorno

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 26/02/2025**

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 11/03/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 11/03/2025

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE**

**ALESSANDRA PACINOTTI**

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**Comune di Porto Azzurro**

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 8 del 26/02/2025

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

**Oggetto:** IMU - DETERMINAZIONI ALIQUOTE 2025 - CONFERMA 2024.

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 11/03/2025 al 26/03/2025, e che sarà esecutivo in data 22/03/2025.

Porto Azzurro, 25/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)